

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

BANCA

Parte attrice opponente

contro

CLIENTE

Parte convenuta opposta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunzie e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

In sede di merito

- Dichiarare e accertare che BANCA, relativamente a quanto richiestole dal CLIENTE con il (III) atto di precetto 1°02.2018, gli ha già consegnato gli estratti del conto corrente di appoggio n. OMISSIS dal 01/01/2012 in avanti, e che detto conto corrente di appoggio non è suscettibile di revoca, né vi è un suo contratto d'apertura.

- Dichiarare altresì l'insussistenza del diritto del DEBITORE a richiedere e pretendere da BANCA la consegna degli ulteriori documenti richiesti con il predetto (III) atto di precetto, ovvero sia il contratto di apertura dossier titoli n. OMISSIS, le eventuali variazioni e i documenti attestanti l'andamento del dossier e/o copie degli ordini, nonché comunicazioni al cliente e dal cliente su tale dossier, in quanto esultanti e non risultanti dal titolo esecutivo in forza del quale è stato intimato il precetto medesimo, e conseguentemente

- Dichiarare la nullità del (III) atto di precetto di consegna notificato il 1°02.2018 dal DEBITORE a BANCA, nonché dichiarare la nullità dell'esecuzione forzata ove nel frattempo intrapresa dal predetto, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.

- Respingere tutte le domande formulate e formulande dal convenuto nei confronti dell'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo dalle stesse con la miglior formula l'opponente.

- Condannare il convenuto ex art. 96, II e III c., c.p.c., per aver reiteratamente posto in essere azioni inutilmente gravose dell'economia processuale e sfociate in veri e propri atti emulativi nei confronti di BANCA, nonché per aver intrapreso analoga iniziativa giudiziale nei confronti di altro soggetto, ovvero sia BANCA OMISSIS, in data 05.02.2018, quindi immediatamente dopo la notifica del (III) atto di precetto qui opposto, e per aver taciuto in sede di comparsa di risposta l'avvenuta emissione di un provvedimento monitorio nei confronti di altro nominativo, avente a oggetto anche la documentazione richiesta a BANCA con l'atto di precetto qui opposto, nella misura non inferiore a € 15.000,00, o in quel diverso importo che dovesse risultare di legge o di giustizia.

In ogni caso

- Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Per parte convenuta:

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi, n. 4350 del 15 luglio 2020

Voglia Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Milano, contrariis rejectis:

I. In via preliminare:

a) accertare la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 615 comma II cod. proc. civ. per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mancando la prova del fumus boni iuris dell'opposizione e del periculum in mora per la controparte, genericamente allegato ma non provato, per tutte le causali esposte in narrativa;

b) per l'effetto, dichiarare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

II. In via pregiudiziale e/o preliminare di merito: a) accertare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione avverso titolo di formazione giudiziale è possibile dedurre soltanto fatti modificativi o estintivi posteriori alla formazione del titolo stesso;

b) accertare che la controparte ha eccepito circostanze attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo;

c) per l'effetto, dichiarare in via pregiudiziale l'improcedibilità, ovvero in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avversaria, in quanto indebita proposizione di ragioni attinenti alla formazione del titolo esecuzione, demandate esclusivamente alla cognizione del giudice di merito per le causali esposte nella narrativa.

III. In via principale – nel merito: a) accertare che l'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 01/02/2018 reca, nel suo contenuto, i medesimi documenti oggetto del titolo esecutivo;

b) accertare che la controparte ha rifiutato ingiustificatamente la consegna di alcuni documenti oggetto di ingiunzione di consegna;

c) dichiarare dunque legittimo l'atto di precetto opposto;

d) per l'effetto, dichiarare il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., siccome infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge.

a. ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 91 cod. proc. civ., condannare la controparte alla refusione in favore del CLIENTE delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre a spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) di legge, in virtù ed applicazione del principio della soccombenza;

b. con riserva di gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, dichiarare la compensazione pro concurrenti quantitate delle spese di lite, ex art. 92 cod. proc. civ., e condannare la BANCA alla refusione della differenza in favore del CLIENTE, oltre accessori di legge».

IV. In ogni caso:

Salvis iuribus.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

BANCA ha proposto opposizione avverso il terzo atto di precetto notificato, in data 1.2.2018, da CLIENTE, in virtù del decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso in data 31.1.2017 dal Tribunale di Rimini con cui le veniva intimato di consegnare determinati documenti.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver consegnato, già a seguito del primo atto di precetto notificato nel febbraio 2017, la documentazione di sua pertinenza - essendo la restante di competenza di BANCA OMISSIS - e di aver corrisposto le spese del procedimento monitorio e che, a seguito della notifica di un ulteriore atto di precetto in data 7.9.2017, anche il pignoramento mobiliare effettuato presso la sede sociale dell'istituto di credito avesse avuto esito negativo. Ha contestato, ad ogni modo, la corrispondenza della documentazione richiesta con l'ultimo atto di precetto qui opposto a quella di cui al decreto ingiuntivo emesso e la legittimità della preannunciata azione esecutiva. Ha chiesto rigettarsi l'opposizione e condannarsi controparte, ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c., al risarcimento del danno.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Nel costituirsi in giudizio parte convenuta ha chiesto dichiararsi inammissibile l'opposizione a precetto in quanto vertente su fatti antecedenti rispetto alla formazione del titolo – assenza di tutta la documentazione ingiunta in capo a BANCA – per cui la debitrice avrebbe dovuto proporre opposizione a decreto ingiuntivo. Nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione, evidenziando che la documentazione richiesta con l'atto di precetto notificato fosse la medesima di cui al titolo.

Alla prima udienza del 30.5.2018 sono stati concessi i termini istruttori ex art. 183, co. VI, c.p.c.

Alla successiva udienza del 19.12.2018, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 29.1.2020, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., poi sospesi dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per l'emergenza sanitaria in atto.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.

Innanzitutto, così come evidenziato dalla difesa attorea, la documentazione in relazione a cui è stata intimata la consegna non coincide totalmente con quella indicata nel titolo esecutivo.

L'atto di precetto notificato in data 1.2.2018 contiene alcuni documenti che non sono specificatamente oggetto del decreto ingiuntivo n. OMISSIS o per cui vi è solo parziale coincidenza: in particolare, il contratto di apertura dossier titoli n. OMISSIS è indicato, invero, nel decreto ingiuntivo come contratto di mutuo chirografario; inoltre, la documentazione afferente a detto contratto è sintetizzata nell'atto di intimazione stragiudiziale, con rischio di ampliamento della portata oggettiva del titolo esecutivo; infine, i documenti inerenti la revoca del conto corrente n. OMISSIS non si rinvennero nell'ingiunzione emessa dal Tribunale di Rimini.

Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione, con cui BANCA deduce di aver adempiuto a quanto ingiunto e di aver estinto l'obbligazione, l'opponente ha fornito la prova di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso già dopo la notifica del primo atto di precetto (doc. 1, 2 e 3 parte opponente).

Peraltro, a seguito della notifica di un secondo atto di precetto da parte del CLIENTE, l'esecuzione mobiliare diretta ad ottenere la restante parte dei documenti si è rivelata infruttuosa in quanto l'ufficiale giudiziario ha redatto, presso la sede dell'odierna opponente, verbale di pignoramento negativo; in quell'occasione, il funzionario dell'istituto di credito aveva indicato all'Ufficiale giudiziario quale soggetto detentore di detta documentazione BANCA OMISSIS (doc. 4 e 5 parte opponente).

In sede di prima memoria istruttoria parte attrice opponente ha, ad ogni modo, documentato il deposito di un nuovo ricorso monitorio e l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo (n. OMISSIS), pressoché in contemporanea alla notifica del terzo atto di precetto qui opposto, con ingiunzione proprio a BANCA OMISSIS di consegna dei documenti che CLIENTE non era riuscito ad ottenere da BANCA.

Ritiene il Tribunale che, considerata la natura dei beni oggetto della preannunciata esecuzione, non sussistesse più al momento della notifica del terzo atto di precetto il diritto del precettante a procedere in sede esecutiva.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi, n. 4350 del 15 luglio 2020

Difatti, diversamente rispetto all'esecuzione che abbia ad oggetto beni fungibili (ad esempio crediti), l'esecuzione relativa alla consegna di beni mobili determinati – quali sono i documenti bancari - non può essere reiterata continuamente nei confronti del debitore una volta intervenuto l'adempimento per alcuni documenti e per la restante parte pignoramento negativo, apparendo inverosimile che gli stessi vengano ad esistenza con il passar del tempo, soprattutto laddove, come nel caso di specie, sia stato indicato un terzo soggetto legittimato a detenerli ed a consegnarli.

Difatti, già dalla lettura del ricorso monitorio che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto qui opposto il CLIENTE appariva consapevole del fatto che la documentazione fosse riferibile a contratti conclusi in parte con BANCA e in parte con BANCA OMISSIS, avendo il ricorrente chiesto di ingiungere ad entrambi gli istituti di credito, salvo poi aver ottenuto – probabilmente per una mera svista - l'ingiunzione di consegna solo nei confronti del primo istituto.

Il creditore ha, quindi, proceduto a notificare il terzo atto di precetto quando parte dei documenti di cui al decreto ingiuntivo n. OMISSIS erano già stati consegnati, anche con pagamento delle spese del procedimento monitorio, e l'espropriazione mobiliare si era conclusa negativamente, con indicazione del diverso soggetto detentore dei documenti richiesti.

In proposito, non appare meritevole di accoglimento la difesa del convenuto secondo cui l'opposizione diretta a contestare il soggetto legittimato a consegnare i documenti di cui all'ingiunzione sarebbe inammissibile, in quanto relativa a circostanze – la mancanza di documentazione - da proporsi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'istituto di credito ha, infatti, inteso consegnare la documentazione in suo possesso ed indicare il soggetto legittimato alla consegna dell'ulteriore documentazione senza ingenerare contenzioso inutile. Tuttavia, consegnata la documentazione e subita un'esecuzione negativa, si è vista costretta a opporsi all'atto di precetto da ultimo notificato onde evitare una nuova esecuzione (non potendo intendersi perento l'atto di precetto in pendenza di opposizione ai sensi dell'art. 481, co. II, c.p.c., salvo espressa rinuncia allo stesso da parte del creditore), evidenziando fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, quali l'intervenuto adempimento nei limiti della consegna esigibile dalla parte opponente e il verbale di pignoramento negativo del 27.10.2017.

Peraltro, conferma che, con la consegna della documentazione successiva al primo atto di precetto, BANCA avesse adempiuto all'ingiunzione e, dunque, avesse estinto la sua obbligazione si ha ove si consideri che il medesimo creditore ha richiesto l'emissione di un ulteriore decreto ingiuntivo nei confronti di BANCA OMISSIS e ha, infine, ottenuto la documentazione richiesta – con eccezione di quella non correttamente identificata ovvero smarrita - proprio dopo aver notificato atto di precetto in virtù del D.I. OMISSIS emesso dal Tribunale di Rimini.

Si aggiunga che trattandosi di documentazione contrattuale relativi ai rapporti bancari intercorrenti tra l'istituto di credito e il convenuto, incombeva ad ogni modo su quest'ultimo un onere di diligenza nell'individuare quantomeno il soggetto contraente.

Appare evidente che il passaggio in giudicato di un titolo di formazione giudiziale, attesa la mancata opposizione a decreto ingiuntivo da parte della BANCA, pur determinando l'intangibilità del decreto per fatti intervenuti anteriormente, non può legittimare continue azioni senza tenere conto degli esiti dell'esecuzioni già intraprese e dell'intervenuto adempimento da parte dell'istituto bancario, per quanto di sua spettanza, tutte circostanze

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi, n. 4350 del 15 luglio 2020

queste relativi a fatti verificatisi dopo la formazione del titolo e prima della notifica del terzo atto di precetto.

In definitiva, ritiene il Tribunale che BANCA abbia provato di aver adempiuto all'ingiunzione di consegna già dopo la notifica del primo atto di precetto e che, pertanto, al momento della notifica dell'atto di precetto qui opposto non sussistesse più il diritto del creditore di agire in sede esecutiva.

In relazione alle reiterate istanze istruttorie va integralmente confermata l'ordinanza del 19.12.2018 richiamate le motivazioni ivi espresse.

Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, l'opposizione va accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opponente in complessivi € 3.972,00, per compensi professionali, avuto riguardo ai valori minimi di tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, oltre € 545,00 per CU e marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Merita altresì accoglimento la domanda ex art. 96, co. III, c.p.c. proposta dalla parte opponente, essendo evidente che la parte convenuta opposta ha dapprima notificato il terzo atto di precetto e poi resistito in giudizio allorquando aveva già richiesto e si accingeva a notificare diverso titolo (decreto ingiuntivo n. OMISSIS) e atto di precetto nei confronti del corretto soggetto legittimato a consegnare la documentazione (BANCA) e fosse consapevole già dopo la notifica dei primi due atti di precetto che dovesse rivolgere le sue istanze a quest'ultima (cfr. motivazioni sopra svolte per l'accoglimento dell'opposizione). Quanto alla quantificazione della "somma equitativamente determinata" può farsi riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la stessa "può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza" (Cass. 21570/2012). Ne consegue che parte convenuta opposta va condannata altresì a corrispondere a parte opponente una somma equitativamente determinata, in misura pari alle spese di lite liquidate, pari ad € 3.972,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie l'opposizione proposta e dichiara che non sussiste il diritto di CLIENTE ad agire in virtù del titolo sotteso all'atto di precetto opposto;
- condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3.972,00, per compensi, € 545,00 per spese esenti, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna altresì parte convenuta opposta al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata in euro 3.972,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c., oltre interessi legali ex art. 1284, co. I, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Milano, 14/07/2020

Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi, n. 4350 del 15 luglio 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS